

Rassegna Stampa

dei

21 ottobre 2016

La Rassegna Stampa è consultabile
nel sito: www.ancesicilia.it

È crisi alla Sis a rischio i lavori del nodo ferroviario

Palermo. A casa altri 250
lavoratori e “spettro incompiuta”

DAVIDE GUARCELLO

PALERMO. Lo spettro di una nuova gigantesca incompiuta aleggia in Sicilia. Si tratta del “Nodo di Palermo”, un mega appalto da 1,2 miliardi di euro, avviato nel 2008 e che avrebbe connesso con 30 km di nuovi binari il Capoluogo con l'Aeroporto “Falcone e Borsellino”. Dopo 8 anni di lavori, inchieste giudiziarie, imprevisti geologici e varianti ancora al vaglio della Regione, il cosiddetto “Raddoppio del Passante di Palermo” è oggi al 78%. Oltre due gli anni di ritardo. A lanciare l'allarme Filca Cisl, Fillea Cgil e Feneal Uil che ieri hanno incontrato i vertici del consorzio Sis, che ha realizzato in città anche le 4 nuove linee di tram. «Saranno licenziati tutti: 250 operai erano stati mandati a casa a luglio, ora altri 250. Resteranno solo i 30 addetti alla sicurezza, con 110 milioni di opere ancora da eseguire. Il direttore della Sis, l'ing. Massimiliano Colucci, ha di fatto annunciato che il cantiere verrà chiuso poiché l'azienda non è nelle condizioni di andare avanti, perché in “gravi condizioni economiche”», si legge in una nota dei sindacati.

Sis conferma: «Abbiamo un problema di perdite a dismisura, ma solo per questa commessa. Non siamo

in crisi; abbiamo concluso alla grande l'appalto del tram in città, ma con le 3 tratte del Passante purtroppo, non riusciamo ad andare avanti in termini di sostenibilità del cantiere».

«È una decisione unilaterale dell'azienda. Faremo le dovute valutazioni per le azioni da intraprendere», è la secca replica di Rfi. «Siamo preoccupati – ha ammesso l'assessore regionale ai Trasporti, Pistorio – sono tensioni contrattuali alle quali la Regione è estranea in quanto ente finanziatore. Rfi ha attivato un tavolo di gestione di questa crisi trasmettendo tutto all'Anac per verificare eventuali violazioni contrattuali».

«Palermo – concludono i segretari di Feneal, Filca e Fillea, Ignazio Baudò, Antonino Cirivello e Francesco Piastra, insieme ai segretari generali di Cgil, Cisl e Uil Enzo Campo, Daniela De Luca e Claudio Barone – non può subire l'ennesimo stop di un'opera pubblica così importante».

Ztl, i ticket giornalieri arrivano nei bar È boom di incassi

Biglietti da 5 euro anche nelle rivendite di tabacchi
I negozianti annunciano: class action contro le multe

**ISABELLA NAPOLI
SARA SCARAFIA**

Da oggi saranno in vendita in tutte le biglietterie Amat, ma anche nei tredici punti vendita dell'Acì e in trentatré tra bar, tabacchi ed edicole. Ed è solo l'inizio: l'Amat investe sul business pass giornalieri da 5 euro. Dopo che il primo stock da cinquemila ticket è andato a ruba in pochi giorni, l'azienda ha deciso di aumentare i punti vendita. Se fino a ieri i pass quotidiani si potevano acquistare solo in cinque chioschi Amat, da oggi saranno disponibili anche in alcuni tra bar, edicole e tabacchi che già vendono i biglietti per l'autobus. La rete crescerà ancora: «Potenzieremo ancora la distribuzione», dice il direttore della spa del trasporto pubblico Gianfranco Rossi.

IL NUOVO BUSINESS

All'inizio l'Amat sperava nei 30 milioni di incassi previsti dalla Ztl-maxi. Poi, dopo lo stop

del Tar in primavera, aveva messo nero su bianco che rischiava di chiudere l'anno con una perdita di 16 milioni che la Ztl-mini non avrebbe coperto. Ancora, nei giorni precedenti all'avvio della misura, era cresciuta la preoccupazione perché di permessi annuali se ne stavano vendendo davvero pochi. Poi la sorpresa: il boom dei pass da 5 euro. Un lotto di 5mila terminato in pochi giorni e le proteste dei cittadini per le poche possibilità di acquisto. Ed ecco la decisione di ampliare la rete di distribuzione. Gli incassi fanno ben sperare: quasi 20mila euro in una settimana. Nei giorni scorsi il sindaco Leoluca Orlando aveva strigliato l'azienda del trasporto pubblico: «È essenziale che l'Amat garantisca ed anzi incrementi tutti i servizi di informazione e di contatto con l'utenza», ha detto il primo cittadino.

PREVISIONE 40MILA

C'è sempre coda, ma l'assal-

to agli uffici di via Borrelli è terminato: il numero dei pass annuali — cresciuto molto dopo i primi giorni — si sta progressivamente stabilizzando. Finora ne sono stati venduti 26mila, circa 6 mila sono stati rilasciati a titolo gratuito. La previsione al momento è di rilasciarne circa 40mila. Più o meno la metà della stima iniziale: secondo i conti fatti dall'amministrazione possono ottenere il pass circa 82mila mezzi. Ma in molti hanno deciso di usufruire del permesso giornaliero e di entrare in centro con l'auto solo quando serve. Possono ottenerlo solo le auto almeno Euro 3.

LA PROPOSTA DI VIA ROMA

Le associazioni di categoria avviano una raccolta di firme per chiedere al Consiglio comunale di sospendere la zona a traffico limitato. Ma annunciano anche una class action contro le contravvenzioni già affibbiategli ai cittadini. A lanciare le due iniziative «per fermare il

crollo del fatturato», è un cartello composto da Confartigianato, Confindustria, Fittel, Adoc, Federconsumatori, Casartigiani, Cna, Confimprese, Cidec, Cisl Terziario, Asia, Federpesca, Legacoop, Confesercenti. Il cartello ha anche deciso di aderire al ricorso promosso dalle associazioni Bispensiero e Vivo Civile. Si sfilava invece Confcommercio Palermo: «Non vogliamo delegare ad altre associazioni quello che già stiamo facendo: abbiamo già dato mandato al nostro legale Alessandro Dagnino di valutare i presupposti di un ricorso contro la Ztl».

LE TELECAMERE

I primi varchi elettronici dovrebbero essere attivati entro novembre: complessivamente entro l'anno ne verranno accesi cinque, dal Teatro Massimo alla Cala.

L'azienda municipale dei trasporti prevede che alla fine verranno distribuiti circa quarantamila permessi annuali per l'area off-limits

IPUNTI

LE TELECAMERE

Entro fine mese saranno attivati i primi varchi elettronici: saranno in via Porta di Salvo, via Gagini, al Teatro Massimo, alla Cala e in via Cervello



LE MULTE

Per ora i controlli sono affidati ai vigili urbani: cresce il numero delle macchine in regola. "Otto su dieci hanno comprato il permesso"



I BUS

Resta da migliorare il servizio bus: la linea 101 è sovraffollata nelle ore di punta ma aumentarne la frequenza significa penalizzare altre linee



Durc, estesi i controlli delle casse edili

Regolarità contributiva estesa alle casse edili anche per le imprese non edili se applicano il Ccnl dell'edilizia. A stabilirlo è il decreto 23 febbraio 2016 pubblicato sulla G.U. n. 245/2016 che, inoltre, semplifica la regolarità contributiva nei casi di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa con esercizio provvisorio e di amministrazione straordinaria.

Imprese non edili. Il provvedimento, a firma del ministero del lavoro e di quello dell'economia, modifica il decreto 30 gennaio 2015 che disciplina il documento unico di regolarità contributiva, Durc, con due novità. Con il Durc, si ricorda, viene attestato che un'impresa è regolare ai fini Inps (contributi) e Inail (premi assicurativi), nonché esclusivamente nel caso di imprese edili anche ai fini delle contribuzioni dovute alle casse edili.

In primo luogo, come accennato, la verifica della regolarità contributiva, finora svolta solo ai fini Inps e Inail nel caso di imprese non appartenenti al settore dell'edilizia, viene estesa anche alle casse edili nell'ipotesi in cui le predette imprese (non appartenenti all'edilizia) applicano il contratto collettivo nazionale edile. In particolare, la norma stabilisce che l'estensione della verifica vale «ai soli fini Durc, per le imprese che applicano il relativo contratto collettivo nazionale sottoscritto dalle organizzazioni, per ciascuna parte, comparativamente più rappresentative».

Imprese in crisi. La seconda novità stabilisce che, in caso di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa con esercizio provvisorio (artt. 104 e 206 del regio decreto n. 267/1942), l'impresa si considera regolare con riferimento agli obblighi contributivi nei confronti dell'Inps, dell'Inail e delle casse edili che siano scaduti anteriormente alla data di autorizzazione all'esercizio provvisorio. Parimenti in caso di amministrazione straordinaria (di cui al dlgs n. 270/1999 e alla legge n. 39/2004) e sempre con riferimento ai debiti contributivi dell'Inps, dell'Inail e delle casse edili scaduti anteriormente alla data del decreto che fissa l'apertura della procedura.

Carla De Lellis

Le stazioni appaltanti procedono con norme transitorie. In arrivo il correttivo della riforma

Nuovo codice, attuazione lumaca

In sei mesi varati solo 5 provvedimenti sui 53 previsti

Pagina a cura
DI ANDREA MASCOLINI

A sei mesi dall'entrata in vigore del codice dei contratti pubblici sono stati varati tre decreti e due linee guida Anac sul totale di 53 provvedimenti previsti nel nuovo codice tra decreti ministeriali, interministeriali, della presidenza del consiglio dei ministri e linee guida dell'Anticorruzione (Anac). È questo il bilancio, un po' scarso, della complessa opera di attuazione del codice dei contratti pubblici, di cui peraltro si dovrà predisporre il primo correttivo entro aprile 2017 o prima (fine dicembre), come da alcuni auspicato.

Per quel che riguarda le linee guida Anac, di cui l'Autorità avviò subito dopo il 19 aprile sette consultazioni pubbliche, ad oggi possiamo contare su due documenti già definitivi e pubblicati in *Gazzetta Ufficiale*: quello sui servizi di ingegneria e architettura (n. 1/2016) e quello sull'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (2/2016).

Sono in dirittura di arrivo, nei prossimi giorni, due altre importantissime linee guida sulle quali Consiglio di Stato e commissioni parlamentari già si sono espressi: quella sui Rup (in cui si affronta la delicata questione della qualifica di project manager) e quella sull'albo dei commissari di gara e sulla scelta degli stessi, attuativa dell'articolo 77 che fa obbligo di ricorso a commissari esterni per gli appalti sopra soglia Ue (mentre esiste la facoltà di istituire una commissione esterna per gli appalti sotto soglia e per

tutti quelli che non presentano particolare complessità).

A breve, quindi, sarebbero quattro su sette le linee guida adottate dopo la consultazione di aprile (forse anche cinque se uscirà la linea guida sul sotto soglia); mancherebbero ancora all'appello quella sul partenariato pubblico-privato, quella sulle procedure negoziate per beni infingibili. Per quella sul rating di impresa si sta reimpostando un lavoro delicato e complesso a causa delle interrelazioni con la disciplina del rating di legalità.

C'è poi il fronte ministeriale: ad oggi sono usciti in Gazzetta i decreti sui parametri di riferimento per il calcolo dei corrispettivi di progettazione (dm 17 giugno 2016), il dpcm istitutivo della cabina di regia e i decreti sui criteri minimi ambientali.

Mancano ancora all'appello (fra quelli che dovevano teoricamente uscire entro il 19 ottobre o entro metà luglio) nove decreti ministeriali sui dieci previsti (fra cui quelli sulla programmazione, sui requisiti dei progettisti, sul Bim (Building information modelling), sulla opere del ministero della difesa, sul direttore dei lavori e sul direttore dell'esecuzione, sulla pubblicità dei bandi di gara.

Sono tre quelli non usciti che fanno capo alla presidenza del consiglio, che ha fatto uscire in *Gazzetta* il decreto sulla cabina di regia, e uno quello di competenza dell'Agenzia Italia digitale.

Va precisato che molti provvedimenti sono stati però av-

viati al Consiglio di Stato da parte del ministero delle infrastrutture e in alcuni casi è stata data riposta anche a richieste di supplementi di istruttoria (ad esempio il decreto sui lavori prevalenti (attuativo dell'articolo 89, comma 11).

Per adesso, quindi, il percorso di attuazione che poggia su tanti provvedimenti, va avanti piano e in sede operativa le stazioni appaltanti e i soggetti privati vanno avanti con la disciplina transitoria, che fa salve diverse norme del dpr 207/2010 in attesa del varo dei provvedimenti attuativi.

Tutto ciò sullo sfondo dell'imminente primo correttivo del codice (fine dicembre, come qualcuno vorrebbe, o aprile 2017) sul quale le commissioni parlamentari hanno sentito operatori economici e amministrazioni, arrivando ad una prima lista di possibili interventi richiesti che si dovrà vedere se sarà possibile inserire in strumenti di urgenza come i decreti-legge (visto che il codice si basa su una delega attuativa anche delle direttive europee).

— © Riproduzione riservata —

La concentrazione di troppi poteri in un solo soggetto può creare problemi di coordinamento

Appalti, l'Anac fa da paciere

L'Authority ha ruolo precontenzioso. Decisioni impugnabili

DI EUGENIO PISCINO
E CARMINE CESARANO

Il nuovo codice dei contratti pubblici (dlgs 18 aprile 2016 n. 50) ha ridefinito la funzione «precontenziosa» dell'Anac, volta alla composizione e alla prevenzione delle controversie in materia di procedure di affidamento dei contratti pubblici.

L'art. 211 disciplina due distinti procedimenti, genericamente qualificati come «precontenziosi», rimessi alla competenza dell'Autorità.

La stessa disposizione stabilisce la proponibilità del ricorso giurisdizionale avverso le determinazioni conclusive del precontenzioso (i pareri e le «raccomandazioni» vincolanti dell'Autorità), con ciò riconoscendo la loro natura provvedimentale.

Il riconoscimento esplicito dell'impugnabilità delle decisioni dell'Anac smentisce la tesi sulla alternatività alla tutela giurisdizionale dei rimedi previsti dall'art. 211.

La disciplina di cui all'art. 211 fonda la propria ratio nell'impostazione di fondo dell'intero impianto del nuovo codice, che attribuisce all'Anac ampi poteri di intervento e di controllo nel sistema dei contratti pubblici. I poteri paragiurisdizionali dell'Anac, però, non risultano privi di controindicazioni e inducono a una riflessione sulla complessiva «tenuta» del sistema:

I) la concentrazione di poteri normativi, sanzionatori, amministrativi, contenziosi in un unico soggetto potrebbe risultare inopportuna;

II) l'Autorità potrebbe essere caricata di un'ulteriore funzione, che potrebbe spostare l'attenzione dal compito precipuo della regolazione generale del settore.

In sintesi le principali novi-

tà possono così riassumersi:

a) è fissato il termine di 30 giorni dalla richiesta per la pronuncia del parere precontenzioso;

b) è ridefinito il perimetro soggettivo dell'efficacia vincolante del parere che «obbliga le parti che vi abbiano preventivamente acconsentito»;

c) è prevista l'impugnabilità del parere dinanzi al giudice amministrativo.

Il contenuto della norma può schematizzarsi in due ipotesi distinte, considerate da altrettanti commi ed entrambe le fattispecie prevedono uno specifico e puntale potere di intervento dell'Anac, in riferimento a singole procedure «di gara», allo scopo di verificarne la legittimità e di porre rimedio ai vizi eventualmente rilevati ed accertati. In entrambe le fattispecie è specificato che l'atto dell'Autorità è comunque sottoposto al sindacato del giudice amministrativo.

A) Nella prima fattispecie, la determinazione dell'Anac consegue ad una richiesta di parte ed è finalizzata a definire una possibile controversia (o anche una lite già in atto).

La possibile funzione di «filtro» è indiscutibile ed è presumibile l'effetto deflativo del contenzioso che il legislatore si era prefisso.

B) Nella seconda fattispecie, invece, la determinazione dell'Anac non interviene necessariamente su richiesta di parte, né è collegata ad una «controversia» o alla esistenza di una «questione»; ma, in assenza di una puntuale riserva di impulso di ufficio, è prevedibile che l'intervento dell'Autorità, in riferimento a particolari procedure, sarà originato dalle segnalazioni di soggetti direttamente coinvolti nella vicenda.

La fattispecie del comma 2,

pertanto, concerne il potere officioso dell'Anac di rilevare le illegittimità compiute dalle stazioni appaltanti nel corso delle attività di affidamento dei contratti, attivando un inedito procedimento di «autotutela doverosa», presidiato da una pesante sanzione pecuniaria ricadente, direttamente, sul competente dirigente responsabile della stazione appaltante.

Potrebbe configurarsi in tal caso una peculiare forma di «controllo collaborativo» dell'Autorità, incentrato sul potere, anche officioso, di adottare atti di «raccomandazione vincolante», finalizzati al ripristino della legalità violata, attraverso l'imposizione dell'esercizio doveroso di una particolare forma di autotutela obbligatoria delle stazioni appaltanti.

Il rapporto tra le due diverse ipotesi regolate dall'art. 211 non è stato ben delineato dalla disposizione: tale carenza potrebbe originare un problema di coordinamento sistematico, poiché il procedimento precontenzioso di cui al comma 1, originato dalla iniziativa di una parte interessata alla risoluzione o prevenzione di una controversia, potrebbe trasformarsi, di fatto, in un'attività di controllo officioso dell'Anac sulla correttezza e legittimità della procedura (ai sensi del comma 2).

PROFESSIONISTI

Semplificazioni. Ieri la firma fra Infrastrutture, governatori e sindaci - In arrivo 42 definizioni standard valide per tutti gli enti locali

Intesa sul regolamento edilizio unico

Entro sei mesi il recepimento delle Regioni, poi altri sei mesi per l'adozione nei Comuni

Massimo Frontera
ROMA

■ **Accordo fatto sullo schema di regolamento edilizio nazionale**, la principale riforma promessa dal governo Renzi in materia di semplificazione e vero "pezzo forte" dell'agenda sulle **semplificazioni edilizie**. Il traguardo - storico - è stato raggiunto ieri in **conferenza unificata**, dopo una lunga e non facile discussione avviata a maggio del 2015 al tavolo presso il ministero guidato da Graziano Delrio con i rappresentanti di Comuni e Regioni.

A partire da oggi le Regioni hanno sei mesi di tempo per recepire lo schema di regolamento con un proprio provvedimento (legge o delibera). A partire dal recepimento regionale, gli enti locali avranno altri sei mesi per adottarlo. In altre parole - se tutto fila liscio e al limite massimo dei tempi fissati - in un anno il regolamento edilizio standard si trasformerà in realtà nei vari municipi d'Italia. C'è comunque da ricordare che l'impegno sotto-

scritto ieri riguarda in prima battuta le Regioni a statuto ordinario, ed è opzionale per quelle a statuto speciale.

Lo schema di regolamento edilizio approvato ieri (accessibile sul quotidiano digitale «Edilizia e Territorio») si compone di tre parti: lo schema guida per la redazione del regolamento più due allegati.

Il cuore innovativo del regolamento sta negli allegati. L'allegato "a" elenca le 42 definizioni standard «uniformi» valide per tutti gli enti locali. È la prima volta che ci si mette d'accordo su un vocabolario unico per definire, per esempio, la «superficie netta», la «superficie utile» oppure anche solo l'«altezza dell'edificio».

Altrettanto rivoluzionario l'allegato "b" che elenca 118 norme statali che hanno un impatto sull'edilizia. L'aspetto innovativo sta nel fatto che, nel nuovo regolamento comunale, qualsiasi norma statale viene richiamata esclusivamente attraverso il rinvio all'allegato "b". In questo modo si mette fine alla prassi che ha finora visto i Comuni accogliere e fissare

nei loro regolamenti norme statali - o anche solo pezzi di norme nazionali - che magari venivano poi modificate dal legislatore statale.

In altre parole il regolamento unico spazza via l'attuale babele che si è creata negli anni a causa della "personalizzazione" municipale. Infine c'è lo schema unico, che rappresenta una guida per la redazione, e ha la forma di un indice, che spetta al Comune riempire di contenuti.

Fin qui lo schema generale. C'è da dire che il regolamento unico in realtà non sarà unico. Ciascuna regione può infatti aggiungere proprie norme che hanno incidenza sull'attività edilizia, ed è cui il comune dovrà tenere conto. Non solo. Le regioni potranno, in via transitoria, modificare «le definizioni (uniformi) aventi incidenza sulle previsioni dimensionali» dei piani regolatori. La formula, spiegano i tecnici, è stata concessa per consentire a un ristretto numero di regioni (e solo in via transitoria) di non impattare sulle volumetrie previste dagli strumenti urbanistici.

Questo obiettivo, spiegano sempre i tecnici, può essere conseguito con limitati interventi sulla definizione di «superficie accessoria». L'accordo impegna tuttavia le Regioni a ritornare alla versione originale della definizione «nei propri provvedimenti legislativi e regolamentari, che saranno adottati» dopo l'accordo firmato ieri.

Poi ci sono gli Enti locali, che a loro volta potranno integrare lo schema con proprie misure che vanno oltre le regole comuni, per esempio in materia di performance energetiche o materiali "bio".

Se le Regioni recepiscono lo schema di regolamento, il comune è anch'esso obbligato ad adottarlo; e se non lo fa, scaduti i sei mesi, le definizioni uniformi e le norme sovraordinate (statali e regionali) «trovano diretta applicazione». Se invece le Regioni non si adeguano entro la loro scadenza - ovviamente non sono previste sanzioni - il comune può recepire il regolamento ma non è obbligato a farlo.

In sintesi

01 | TRAGUARDO STORICO

C'è voluto a un anno e mezzo di lavoro per arrivare all'accordo sullo schema di regolamento edilizio varato ieri in conferenza unificata

02 | IL REGOLAMENTO

Si compone dello schema di regolamento, da compilare a cura di ciascun Comune e due allegati che raccolgono le 42 definizioni uniformi e le 118 norme statali richiamate nel regolamento

03 | L'ATTUAZIONE

Le Regioni hanno 180 giorni per recepire l'accordo. I Comuni hanno altri 180 giorni per adottare lo schema. In via transitoria possono modificare le definizioni per evitare l'impatto sul dimensionamento dei Prg

ADDIO DISCREZIONALITÀ

Il regolamento è una guida che punta a spazzare via la babele di disposizioni locali. Spazio a una disciplina transitoria su base regionale

Niente sconti per le spese finanziate dall'Ue

Niente sconti sul pareggio di bilancio per le spese finanziate da fondi europei. A chiudere la porta in faccia ai tanti enti locali interessati è la Corte dei conti, sezione delle autonomie, che nella deliberazione n. 28/2016 ha escluso la possibilità di ripescare in via interpretativa le deroghe previste dalla previgente disciplina del Patto di stabilità interno. Fino allo scorso anno, infatti, le risorse trasferite da Bruxelles, anche per il tramite dello stato o delle regioni (al netto, però, dei cofinanziamenti, ossia delle ulteriori somme stanziare a livello nazionale a complemento di quelle comunitarie), godevano di un regime agevolato, potendo essere sterilizzate ai fini della verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica. Ciò di fatto consentiva di non conteggiare le spese, purché dal saldo venissero escluse anche le relative entrate. Il meccanismo era particolarmente utile quando (come spesso accade) gli introiti vengono incamerati in un esercizio diverso da quello in cui è contabilizzata l'uscita: in tal caso, infatti, quest'ultima non pesava negativamente sul saldo, a condizione che il finanziamento correlato fosse o fosse stato analogamente defalcato al momento dell'accertamento o della riscossione. La ratio di tale disciplina era evidentemente quella di agevolare l'attuazione degli interventi realizzati in

compartecipazione finanziaria con l'Unione europea, scongiurando, in tal modo, il rischio di disimpegno dei fondi non spesi. Tale esigenza permane tuttora, ma la deroga è stata incautamente cancellata. Con la legge 208/2015, infatti, il Patto è stato eliminato e sostituito con il pareggio di bilancio, che ha iniziato ad applicarsi lo scorso 1° gennaio. Ciò ha determinato l'abrogazione esplicita (si veda il comma 709 della legge 208) di tutte le norme precedentemente in vigore, compresa quella riguardante i fondi europei. Si è trattato di una scelta poco lungimirante, che ha fatto piazza pulita di previsioni assolutamente necessarie, basti pensare, per citare un altro esempio tristemente attuale, alle deroghe riguardanti le spese per calamità naturali. Ciononostante, secondo la sezione delle autonomie, non è possibile colmare la lacuna mediante l'interpretazione, dato che quest'ultima deve attenersi il più possibile al tenore letterale del dettato normativo. Quest'ultimo ammette alcune deroghe al pareggio di bilancio, ma non quelle in discorso. Per risolvere la questione, che penalizza in modo particolare gli enti che si trovano a sostenere quest'anno spese finanziate con entrate acquisite in esercizi passati ed escluse dal saldo del Patto, occorre un intervento del legislatore.

Matteo Barbero

Regolamento edilizio "unico", ok allo schema: 42 definizioni uniformi, un anno per adeguarsi

Massimo Frontera

Ieri l'accordo in conferenza unificata sullo schema di regolamento edilizio standard (dopo un anno e mezzo di discussione)

Accordo fatto sullo schema di regolamento edilizio nazionale, la principale riforma promessa dal governo Renzi in materia di semplificazione e vero "pezzo forte" dell'agenda sulle semplificazioni edilizie. Il traguardo - storico - è stato raggiunto ieri in conferenza unificata, dopo una lunga e non facile discussione avviata a maggio del 2015 al tavolo presso il ministero guidato da Graziano Delrio con i rappresentanti di Comuni e Regioni. A partire da oggi le Regioni hanno sei mesi di tempo per recepire lo schema di regolamento con un proprio provvedimento (legge o delibera). A partire dal recepimento regionale, gli enti locali avranno altri sei mesi per adottarlo. In altre parole - se tutto fila liscio e al limite massimo dei tempi fissati - in un anno il regolamento edilizio standard si trasformerà in realtà nei vari municipi d'Italia.

C'è comunque da ricordare che l'[accordo sottoscritto ieri](#) riguarda in prima battuta le Regioni a statuto ordinario, ed è opzionale per quelle a statuto speciale. Lo schema di regolamento edilizio approvato ieri si compone di tre parti: lo schema guida per la redazione del regolamento più due allegati. Il cuore innovativo del regolamento sta negli allegati. L'allegato "a" elenca le 42 definizioni standard «uniformi» valide per tutti gli enti locali. È la prima volta che ci si mette d'accordo su un vocabolario unico per definire, per esempio, la «superficie netta», la «superficie utile» oppure anche solo l'«altezza dell'edificio». Altrettanto rivoluzionario l'allegato "b" che elenca 118 norme statali che hanno un impatto sull'edilizia. L'aspetto innovativo sta nel fatto che, nel nuovo regolamento comunale, qualsiasi norma statale viene richiamata esclusivamente attraverso il rinvio all'allegato "b".

In questo modo si mette fine alla prassi che ha finora visto i Comuni accogliere e fissare nei loro regolamenti norme statali - o anche solo pezzi di norme nazionali - che magari venivano poi modificate dal legislatore statale. In altre parole il regolamento unico spazza via l'attuale babele che si è creata negli anni a causa della "personalizzazione" municipale. Infine c'è lo schema unico, che rappresenta una guida per la redazione, e ha la forma di un indice, che spetta al Comune riempire di contenuti. Fin qui lo schema generale. C'è da dire che il regolamento unico in realtà non sarà unico. Ciascuna regione può infatti aggiungere proprie norme che hanno incidenza sull'attività edilizia, e di cui il comune dovrà tenere conto. Non solo. Le regioni potranno, in via transitoria, modificare «le definizioni (uniformi) aventi incidenza sulle previsioni dimensionali» dei piani regolatori. La formula, spiegano i tecnici, è stata concessa per consentire a un ristretto numero di regioni (e solo in via transitoria) di non impattare sulle volumetrie previste dagli strumenti urbanistici. Questo obiettivo, spiegano sempre i tecnici, può essere conseguito con limitati interventi sulla definizione di «superficie accessoria».

L'accordo impegna tuttavia le Regioni a ritornare alla versione originale della definizione «nei propri provvedimenti legislativi e regolamentari, che saranno adottati» dopo l'accordo firmato ieri. Poi ci sono gli Enti locali, che a loro volta potranno integrare lo schema con proprie misure che vanno oltre le regole comuni, per esempio in materia di performance energetiche o materiali "bio". Se le Regioni recepiscono lo schema di regolamento, il comune è anch'esso obbligato ad adottarlo; e se non lo fa, scaduti i sei mesi, le definizioni uniformi e le norme sovraordinate (statali e regionali) «trovano diretta applicazione». Se invece le Regioni non si adeguano entro la loro scadenza - ovviamente non sono previste sanzioni - il comune può recepire il regolamento ma non è obbligato a farlo.

Il ministro Delrio: primo passo, seguiranno "tagliandi"

Dopo l'approvazione dell'accordo sul regolamento unico è arrivato il commento del ministro delle Infrastrutture Graziano Delrio. «È un passo molto importante l'adozione dello stesso lessico comune per l'edilizia nella pubblica amministrazione a livello nazionale, dove fino ad oggi si sono parlate lingue diverse tra un ente e l'altro anche a pochi chilometri di distanza», sottolinea il ministro. «Oltre all'esigenza di parlare la stessa lingua - ha aggiunto - c'era anche la necessità di superare l'eccessiva interpretazione della disciplina edilizia, anche qui con il paradosso che le stesse leggi statali o regionali hanno trovato applicazioni diverse in territori contigui. Il provvedimento è stato approvato grazie a un proficuo lavoro e alla collaborazione di tutti i soggetti coinvolti». «È un primo passo, che verrà verificato e aggiornato in base al riscontro sul suo utilizzo», ha concluso Delrio.

Decaro (Anci): semplificazione per aziende, cittadini e professionisti

Lo schema di regolamento approvato ieri «sarà un elemento di semplificazione per le aziende, i professionisti e i cittadini», ha detto il presidente dell'Anci, Antonio Decaro, al termine della conferenza unificata.

Regolamento edilizio. Sull'effettiva attuazione le Regioni e i Comuni restano determinanti

Massimo Frontera

Un accordo fondato sulla buona volontà istituzionale (e sempre che il referendum non rimetta in tutto in gioco)

Lo strumento del regolamento edilizio tipo ora c'è. L'accordo siglato ieri in conferenza unificata promette di conseguire una potente semplificazione a livello municipale. Si tratta di un accordo storico soprattutto considerando che il legislatore statale ha un potere limitato in materia urbanistica ed edilizia, sulla quale invece sono le Regioni ad avere piena potestà normativa mentre, da parte loro gli Enti locali, hanno piena potestà regolamentare. Un potere, di cui gli enti locali hanno anche abusato, costruendo regolamenti edilizi che di fatto hanno definito dei piccoli feudi, ciascuno diverso dagli altri.

Lo spirito dell'accordo sottoscritto ieri in conferenza unificata prevede che entro massimo un anno si faccia "tabula rasa" di questa grande "biodiversità" municipale.

Occorre però che tutti facciano la loro parte. A cominciare dalle Regioni. E già qui si deve fare una distinzione. Le regioni a statuto ordinario sono le principali destinatarie dell'accordo. Le regioni a statuto speciale possono adeguarsi ma non sono obbligate. A rigore, neanche le regioni a statuto ordinario sono obbligate, nel senso che non sono previste multe o sanzioni o interventi sostitutivi nei confronti di eventuali inadempienze.

C'è poi da fare un'altra distinzione. Ci sono alcune regioni che hanno legiferato in materia edilizia - tra queste ci sono Toscana, Piemonte, Liguria, Umbria, Lombardia ed Emilia Romagna - e altre che hanno lasciato i comuni liberi di fare quello che volevano. L'adozione del nuovo regolamento si presenta più semplice nei territori dove le regioni non sono state presenti. Ma è molto meno scontata nelle regioni che hanno lavorato sulla materia, orientando i loro Enti locali e vigilando sul loro operato. Lo schema unico impatta dunque su questa situazione molto differenziata territorialmente.

Anche per questo motivo, nelle ultime discussioni - in cui peraltro ha rischiato di saltare l'intero accordo - è stato necessario concedere alle regioni un ulteriore spazio di manovra sulle 42 definizioni uniformi. Il nodo è sempre quello dell'impatto del regolamento edilizio sul dimensionamento dei piani regolatori comunali. Le cinque definizioni uniformi di superficie (totale, lorda, utile, accessoria e complessiva) non riuscivano ancora ad adattarsi a tutte le situazioni. È stato pertanto concesso - attraverso una modifica approvata ieri in sede di approvazione dell'accordo in conferenza unificata - la possibilità di intervenire su alcune voci all'interno della definizione di «superficie accessoria», in modo da far quadrare i conti, in alcuni territori, sulle volumetrie di piano. Con l'impegno però di ripristinare la definizione originaria modificata in via transitoria in occasione di un qualsiasi intervento normativo regionale che torni a incidere sul dimensionamento dei piani regolatori.

Questo dunque il "patto" con le Regioni, con l'accordo raggiunto dopo quasi un anno e mezzo di discussioni.

L'accordo prevede inoltre una fase di monitoraggio e di aggiustamento. Il monitoraggio deve essere condotto almeno una volta l'anno, da parte di un gruppo composto da rappresentanti di governo, regioni e comuni. Tutti gli eventuali aggiustamenti su un qualsiasi elemento del regolamento - schema e definizioni - dovranno passare per una nuova intesa in conferenza unificata.

Diverso il caso delle norme sovraordinate - statali e regionali - il cui aggiornamento sarà a cura di «ciascuna Amministrazione centrale, per la parte di propria competenza e di ciascuna Regione ordinaria per le rispettive parti». Gli elenchi aggiornati dovranno essere pubblicati sui siti di Regioni, ministero Infrastruttura e presidenza del Consiglio.

C'è poi un'ulteriore incognita che riguarda il più generale quadro di competenze definite dalla Costituzione. Se nel referendum costituzionale dovessero prevalere i "sì", lo Stato si vedrebbe nuovamente attribuire poteri legislativi su competenze attualmente delegate alle regioni, inclusa l'edilizia.

La novità potrebbe aprire la strada a un intervento più incisivo in materia da parte del legislatore nazionale.

Torna il ticket licenziamenti: da gennaio il fine cantiere costa 1.500 euro a dipendente

Giuseppe Latour

Il presidente di Aniem, Dino Piacentini, chiede al ministro del Lavoro di evitare il "risveglio", a partire dal 2017, della norma sul contributo per i licenziamenti

Un carico che può arrivare fino a 1.500 euro a dipendente. Pesando per circa 38 milioni di euro a livello nazionale. È questo l'effetto della norma sul contributo per i licenziamenti che, dopo essere stata nel congelatore per quattro anni, sarà riattivata (salvo proroghe) a partire dal 2017. La denuncia arriva dall'Aniem, che chiede al ministero del Lavoro di intervenire. La formulazione che sarà riesumata tra poche settimane, infatti, costringerà le aziende a pagare anche per il caso, frequentissimo nelle costruzioni, dei licenziamenti di fine cantiere.

La questione nasce dalla legge Fornero (n. 92 del 2012). Qui all'articolo 2 comma 31 è stato introdotto un contributo a carico dei datori di lavoro, «in tutti i casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per causa diversa dalle dimissioni». Per l'esattezza l'obolo, a carico del datore di lavoro, è pari a una somma del 41 per cento del trattamento mensile iniziale di Aspi per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni. Nel computo dell'anzianità aziendale, secondo la legge, sono compresi i periodi di lavoro con contratto diverso da quello a tempo indeterminato, se il rapporto è proseguito senza soluzione di continuità.

Il successivo comma 34 escludeva, per il periodo 2013-2015, dal versamento di questo contributo alcuni casi, tra i quali rientrava l'interruzione "di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere". Questa previsione è stata allargata con il decreto milleproroghe dello scorso anno: qui è stato modificato il periodo di esclusione prorogandolo a tutto il 2016. Adesso, però, scaduta quella proroga il problema si sta per riproporre. I risultati potrebbero essere pesanti da gestire. Il contributo, infatti, pesa tra 500 e 1.500 euro per ogni lavoratore licenziato. Per l'esattezza, siamo nell'ordine dei 489,95 euro all'anno, mentre per i rapporti di lavoro della durata di 36 mesi si arriverà a dover corrispondere una cifra pari a 1.469,85 euro a dipendente. L'aggravio complessivo del ticket, stando alle stime dell'esecutivo, a livello nazionale è di circa 38 milioni di euro.

Mettendo insieme questi elementi, allora, Aniem per bocca del suo presidente Dino Piacentini chiede al ministero del Lavoro una nuova proroga della misura: «Tale norma - spiega - comporterà un'ulteriore penalizzazione per le aziende del settore, già soggette, come noto, ad un perdurare della crisi congiunturale del sistema dell'edilizia e assillate dalla grave crisi di liquidità, tra l'altro acuita dai provvedimenti normativi e dai ritardi nei pagamenti dei lavori pubblici eseguiti». Per Piacentini «il ticket in questione si rivela tanto più ingiusto e iniquo perché non tiene conto della peculiarità del settore edile, caratterizzato da rapporti di lavoro più frammentari che si instaurano e si interrompono più frequentemente per via della cessazione delle attività di cantiere. A ciò aggiungo che le aziende edili già versano, mensilmente sulle retribuzioni imponibili, una quota percentuale di circa il 2% per l'indennità di disoccupazione del lavoratore. Ed è per questo che siamo fiduciosi che il ministro Poletti, dia seguito alla nostra nota dei giorni scorsi, affinché si faccia portavoce di una nuova proroga».

Consiglio Giustizia amministrativa: con il nuovo codice meno rischi di esclusione per irregolarità del Durc

Mauro Salerno

In un parere i giudici siciliani fanno il punto sulle novità del Dlgs 50 relative a cause di esclusione e intervento sostitutivo per irregolarità contributive

Regolarizzazione più ampia e cartellini rossi meno facili per le irregolarità contributive negli appalti. Lo ricorda il Consiglio della Giustizia amministrativa (l'equivalente del Consiglio di Stato in Sicilia) in un parere che fa il punto sulla nuova normativa in materia di Durc, dopo l'approvazione del nuovo codice dei contratti.

Il Consiglio, [coglie l'occasione di un parere \(numero 1063 del 19 ottobre 2016\) rilasciato in merito all'esclusione di un'impresa per Durc irregolare nella corsa all'ottenimento di un contributo pubblico](#), per ricordare le novità introdotte dal Dlgs 50/2016 che ha contribuito a consentire «ampiamente la regolarizzazione», riducendo «la possibilità di esclusione dei concorrenti dalle procedure»

Passando in rassegna le novità, il parere ricorda innanzitutto che «in fase di esecuzione del contratto, la regolarità contributiva è verificata d'ufficio da parte della stazione appaltante prima del pagamento del prezzo dell'appalto». Ma in caso di Durc negativo «non consegue la risoluzione del contratto di appalto, bensì il pagamento diretto dei contributi previdenziali da parte della stazione appaltante, con trattenuta dal prezzo dovuto per l'appalto (artt.30, c.5 e 105, c.9, d.lgs. n. 50/2016)». Qui la questione riguarda il cantiere: una volta aperto la stazione appaltante deve verificare prima del pagamento dei Sal la regolarità della posizione contributiva dell'impresa. In caso di lacune scatta la trattenuta e il pagamento diretto dei contributi da parte della stazione appaltante, senza però ulteriori conseguenze sul piano contrattuale.

In fase di gara, ricorda il parere, «il Durc non è più acquisito d'ufficio per verificare l'autodichiarazione in gara, ma va chiesto ai concorrenti (art. 86, c.2, lett. b), Dlgs. n. 50/2016)».

Importante la precisazione relativa al rapporto con le cause di esclusione. Resta il cartellino rosso per le «violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento (...) dei contributi previdenziali (art. 80, c.4, d.lgs. n. 50/2016)».

Quello che cambia con il nuovo codice è però la definizione delle «violazioni gravi». Il riferimento ora non è più a quelle «ostative al rilascio del Durc ai sensi dell'art. 8 Dm 24 ottobre 2007 (vale a dire gli omessi versamenti con scostamenti superiori al 5% tra le somme dovute e quelle versate con riferimento a ciascun periodo di paga o di contribuzione o, comunque, uno scostamento superiore ad euro 100,00)», bensì «quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (Durc) di cui all'art. 8 del decreto del Ministero del lavoro e della politiche sociali 30 gennaio 2015 (art. 80, c.4, d.lgs. n. 50/2016)». Vale a dire [de violazioni anche di natura penale elencate nell'allegato A al d.m 30 gennaio 2015](#).

I giudici amministrativi siciliani ricordano infatti che «non vi è coincidenza di contenuto tra il previgente art.8, d.m 24 ottobre 2007 e l'art. 8 d.m 30 gennaio 2015 ora richiamato dall'art. 80, c.4 d.lgs. n. 50/2016 (l'art. 8, d.m 24 ottobre 2007 corrisponde invece all'art. 3, d.m 30 gennaio 2015, che non è richiamato dall'art. 80, c.4, d.lgs. n. 50 /2016)».

Tar Toscana: impossibile regolarizzare in gara l'offerta priva di firma (in originale)

Roberto Mangani

Bocciata l'ipotesi di soccorso istruttorio: la mancanza della sottoscrizione autografa non può neppure essere sopperita da timbri o firme prestampate

La mancata sottoscrizione con firma autografa della domanda di partecipazione a una gara non può essere sanata ricorrendo al soccorso istruttorio, né la firma autografa può essere sostituita con un timbro o con una firma prestampata o fotocopiata. Ciò in quanto la sottoscrizione con firma autografa è lo strumento attraverso il quale il firmatario fa proprio il contenuto della domanda di partecipazione e rende la stessa effettivamente vincolante nei confronti di soggetti terzi.

Questa conclusione deve ritenersi valida anche alla luce della nuova disciplina del soccorso istruttorio contenuta all'articolo 83 del Dlgs 50/2016, in quanto la domanda di partecipazione è da considerare un documento strettamente collegato all'offerta, con la conseguenza che viene ad operare la previsione contenuta nel medesimo articolo 89 secondo cui il soccorso istruttorio non può essere attivato con riferimento alle irregolarità relative all'offerta.

Sono questi i principi affermati nella sentenza del [Tar Toscana, Sez. I, 16 settembre 2016, n. 1364](#), che riveste particolare interesse in quanto offre una delle prime interpretazioni giurisprudenziali della nuova disciplina introdotta dall'articolo 89 del D.lgs. 50/2016, evidenziando peraltro come siano molte le questioni ancora da chiarire in merito al corretto ambito di applicazione dell'istituto.

Il caso

Un Comune, nell'ambito di una procedura di gara per l'affidamento della concessione di un impianto sportivo, aveva disposto l'esclusione di un concorrente per una serie di motivi, tra cui la mancanza di sottoscrizione autografa della dichiarazione di partecipazione alla gara da parte del rappresentante legale, la cui firma era stata apposta con un timbro prestampato. Il concorrente escluso ha impugnato il provvedimento anche sotto questo specifico profilo, evidenziando che negli atti di gara non era previsto in maniera esplicita l'obbligo di sottoscrizione autografa e che in ogni caso la nuova disciplina del soccorso istruttorio consentiva di sanare anche le irregolarità inerenti la sottoscrizione della documentazione presentata in sede di gara.

Il giudice amministrativo non ha tuttavia condiviso questa impostazione, ritenendo quindi il provvedimento di esclusione del esente da censure sotto il profilo indicato.

A sostegno di questa soluzione, la pronuncia ricorda, in termini generali, che la mancata sottoscrizione da parte del concorrente di un documento da presentare in sede di gara non costituisce un'irregolarità meramente formale. Tale carenza, infatti, fa venir meno la certezza sulla provenienza stessa del documento e quindi la piena assunzione di responsabilità in merito al relativo contenuto.

Né tale irregolarità può essere superata dalla presenza in calce al documento di un timbro o di una firma prestampata o fotocopiata, poiché la firma autografa è l'unico mezzo che offre reali garanzie in merito all'autenticità della stessa, consentendo di risalire alla paternità del documento e alla conseguente assunzione di responsabilità in ordine al relativo contenuto, rendendo lo stesso vincolante nei confronti dei terzi.

Impostazione valida anche con il nuovo codice

Operate queste considerazioni in termini generali, il giudice amministrativo evidenzia poi come le stesse mantengano la loro validità anche alla luce della nuova disciplina sul soccorso istruttorio introdotta dall'articolo 83 del D.lgs. 50/2016.

Ciò in quanto, nella ricostruzione operata nella pronuncia in esame, la domanda di partecipazione alla gara deve considerarsi quale documento strettamente collegato all'offerta. Di conseguenza, viene in rilievo la specifica previsione contenuta in detto articolo che, dopo aver affermato in termini generali la possibilità di sanare tramite il ricorso al soccorso istruttorio qualunque mancanza, incompletezza e irregolarità essenziale degli elementi documentali, esclude tuttavia tale possibilità per gli elementi afferenti all'offerta tecnica ed economica.

Il nuovo soccorso istruttorio nel D.lgs. 50/2016 e il suo ambito di operatività.

Il D.lgs. 50/2016 ha dettato all'articolo 83 una nuova disciplina del soccorso istruttorio che, a una prima lettura, sembra delineare un ambito applicativo dell'istituto ancora più ampio di quello definito in base alle previsioni contenute nella precedente disciplina del D.lgs. 163/2006.

Il comma 9 si apre infatti con l'affermazione di principio secondo cui le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda (di partecipazione alla gara) possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. Viene poi specificato, a chiarimento e integrazione di tale affermazione, che l'istituto può essere utilizzato per sanare la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo (Dgue).

Rispetto a questa regola di ampia operatività, la norma pone due eccezioni. La prima esclude il ricorso al soccorso istruttorio per la sanatoria degli elementi afferenti l'offerta tecnica ed economica; la seconda considera non sanabili le irregolarità essenziali che non consentono l'individuazione del contenuto del documento o del soggetto responsabile dello stesso.

La prima esclusione è evidentemente collegata all'esigenza del rispetto del principio della par condicio tra i concorrenti, che verrebbe leso dalla possibilità di integrare i contenuti dell'offerta in un momento successivo al termine ultimo di presentazione della stessa. Resta peraltro da valutare se tale esclusione vada intesa in termini assoluti, essendo quindi da riferire a qualunque elemento – anche di dettaglio – di cui si compone l'offerta, ovvero voglia precludere la sanatoria solo delle irregolarità relative agli elementi essenziali della stessa.

Anche se lascia maggiore spazio a operazioni interpretative, sembra preferibile la seconda soluzione. Ciò considerando sia che la norma si riferisce letteralmente a «irregolarità essenziali» – che vengono distinte da quelle non essenziali o meramente formali – sia la ratio di fondo che ispira l'intera disciplina dell'istituto, che è comunque quella di privilegiare la regolarizzazione documentale laddove la stessa non sia in evidente contrasto con i principi generali che presiedono allo svolgimento delle gare.

Dubbi ancora più significativi solleva la seconda esclusione indicata dal legislatore, che qualifica come irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del relativo contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Occorre infatti considerare che, con riferimento alla disciplina previgente contenuta nel D.lgs. 163/2006, l'Anac aveva esplicitamente indicato tra le irregolarità essenziali sanabili anche tutte quelle che non consentivano alla stazione appaltante di individuare con certezza il soggetto e il contenuto della dichiarazione (Determinazione n. 1/2015).

Rispetto a questa indicazione la nuova norma va invece in senso opposto. Nel contempo, la disciplina complessiva contenuta all'articolo 83 solleva alcuni dubbi interpretativi, di cui la sentenza del Tar Toscana offre un evidente esempio.

Infatti, in primo luogo la pronuncia del giudice amministrativo, a giustificazione della non sanabilità dell'irregolarità relativa alla mancanza di sottoscrizione autografa, fa riferimento all'esclusione operata dall'articolo 83 in relazione agli elementi dell'offerta tecnica ed economica. Ma per operare questo riferimento considera la domanda di partecipazione alla gara – che nel caso di specie è appunto il documento carente di sottoscrizione autografa – come strettamente collegato all'offerta.

Questo passaggio costituisce in realtà un vero e proprio salto logico. Infatti, dando coerente seguito a questa interpretazione, qualunque documento prodotto in sede di gara potrebbe essere considerato come collegato all'offerta, e in quanto tale escluso dalla possibilità di sanatoria tramite ricorso al soccorso istruttorio.

In realtà si deve ritenere che il riferimento agli elementi dell'offerta contenuto all'articolo 83 debba essere inteso in termini restrittivi, relativamente cioè ai soli contenuti dell'offerta in senso proprio (prezzo e elementi tecnici). Infatti, accogliendo l'interpretazione proposta dal Tar Toscana, si finirebbe nei fatti per precludere il soccorso istruttorio per le irregolarità relative a qualunque documento prodotto in sede di gara, in evidente contrasto con la ratio ispiratrice della disciplina dell'istituto che è quella di consentire il ricorso ad esso nei termini più ampi possibili.

Sotto altro profilo va rilevato che il giudice amministrativo, in relazione alla fattispecie sottoposta al suo esame, avrebbe potuto fare riferimento, in maniera più appropriata, alla seconda ipotesi di esclusione del soccorso istruttorio contemplata dalla norma. La mancanza di sottoscrizione autografa – almeno nell'interpretazione fatta propria dal Tar Toscana – sembra infatti riconducibile a un tipico caso di carenza documentale che non consente l'individuazione del soggetto responsabile del documento prodotto. Ed infatti è proprio in questo senso che - come si è detto più sopra - si sono sviluppate le argomentazioni contenute nella pronuncia in commento.

Tuttavia, anche sotto questo profilo, si pongono ulteriori dubbi sulle corrette modalità di applicazione della specifica disposizione richiamata. Tali dubbi, ancora una volta, emergono in maniera emblematica in relazione alla fattispecie in esame.

È infatti evidente che in base a tale disposizione non può essere oggetto di sanatoria tramite soccorso istruttorio la completa mancanza di sottoscrizione del documento, trattandosi di una tipica ipotesi di impossibilità di individuare con certezza il soggetto responsabile della redazione dello stesso. Maggiori dubbi, invece, sussistono per l'ipotesi – come quella che viene in rilievo nel caso di specie - in cui una sottoscrizione comunque vi sia, anche se non in forma autografa.

Se infatti da un lato è indubbio che solo la sottoscrizione autografa garantisce in ordine alla piena responsabilità del soggetto sottoscrittore, dall'altro si potrebbe anche sostenere che una diversa modalità di sottoscrizione possa comunque rappresentare un "principio di prova" sufficiente ad attivare il ricorso al soccorso istruttorio ai fini della regolarizzazione documentale.

Il nuovo soccorso istruttorio alla ricerca della sua identità. La sentenza in commento evidenzia in maniera chiara come la nuova disciplina del soccorso istruttorio, piuttosto che consolidare modalità applicative dell'istituto maturate nella vigenza della disciplina previgente, è destinata a sollevare numerose questioni interpretative.

La compiuta definizione del corretto ambito applicativo dell'istituto, infatti, risente dell'oscillazione tra due principi non sempre facilmente conciliabili. Da un lato il principio della semplificazione procedurale e della massima apertura alla concorrenza, che mira a evitare un eccesso di formalismo negli adempimenti da assolvere in sede di gara, nella logica di privilegiare la sostanza del confronto concorrenziale. Dall'altro il principio della par condicio e della trasparenza, che impone comunque il rispetto di determinati parametri formali, volti a evitare che lo svolgimento della gara possa sfuggire a qualunque regola procedurale.

È dalla composizione di questi due principi che è destinata ad emergere l'identità del nuovo soccorso istruttorio, per la cui definizione sarà comunque necessaria ancora una volta un'adeguata elaborazione giurisprudenziale.